


Commissione di Vigilanza  
sui Fondi Pensione



COVIP

BOLLETTINO

2015

Anno II-N. 1



**COVIP**

*Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione*

**BOLLETTINO**

Anno 11 N. 1

I/2015

BOLLETTINO DELLA  
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE  
Trimestrale

*Redazione*                      Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione  
Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma,  
tel. 06.695061 Fax 06.69506304 [www.covip.it](http://www.covip.it)

*Registrazione*                      Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 235 dell'8 giugno 2005

---

*Direttore responsabile*              Elisa Lamanda

*Segretaria di redazione*              Maria Rosaria Focarelli

*Comitato di redazione*              Stefania Buonanno, Simona De Biase,  
Claudio Luciano Leone, Gloria Nispi Landi

---



# Sommario

## PROVVEDIMENTI COVIP

---

### Comunicazioni e circolari

---

Circolare del 9 gennaio 2015, n. 1558 - Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tassazione delle forme pensionistiche complementari. Profili applicativi per la determinazione del valore della quota di fine anno 2014 7

Circolare del 6 marzo 2015, n. 1389 - Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tassazione dei rendimenti dei fondi pensione. Ulteriori profili applicativi. 9

### Deliberazioni

---

Deliberazione del 3 marzo 2015(G.U.) Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2015, ai sensi dell'art.1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 11

### Risposte a quesiti

---

Gennaio 2015  
Oggetto: Quesito sulla possibilità di attivare il prestito titoli 13

Marzo 2015  
Oggetto: Quesito in materia di prescrizione dei diritti di riscatto, trasferimento e mantenimento della posizione individuale per perdita dei requisiti di partecipazione 15

**FONDI PENSIONE NEGOZIALI**

---

---

**Albo**

---

Variazioni 17

---

**Altri provvedimenti**

---

Approvazioni di modifiche statutarie 19

**FONDI PENSIONE APERTI**

---

---

**Albo**

---

Variazioni 21

---

**Altri provvedimenti**

---

Approvazioni di modifiche regolamentari 22

**PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO**

---

---

**Albo**

---

Variazioni 25

---

**Altri provvedimenti**

---

Approvazioni di modifiche regolamentari 28

## **FONDI PENSIONE PREESISTENTI**

---

### **Albo**

---

Variazioni 32

### **Altri provvedimenti**

---

Approvazioni di modifiche statutarie 34





## PROVVEDIMENTI COVIP

### CIRCOLARI

---

**Circolare del 9 gennaio 2015, n. 158 - Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tassazione delle forme pensionistiche complementari. Profili applicativi per la determinazione del valore della quota di fine anno 2014**

---

Ai fondi pensione negoziali  
Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti  
Alle società che hanno istituito PIP ex d.lgs. n. 252/2005  
Ai fondi pensione preesistenti  
LORO SEDI

Trasmissione via e-mail

Come è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190, (c.d. legge di stabilità), all'art. 1, comma 621, ha disposto l'incremento dall'11% al 20% della misura dell'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai fondi pensione in ciascun periodo di imposta, modificando in tal senso l'art. 17, comma 1, del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Specifiche disposizioni sono poi dettate per la determinazione della base imponibile in presenza di redditi di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) e b) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, precisando che detti redditi concorrono alla formazione della base imponibile in relazione al rapporto tra l'aliquota vigente (12,50%) e quella del 20% sopra richiamata (art. 1, comma 622).

Un'altra disposizione (di carattere agevolativo, nella forma del credito di imposta) riguarda il caso in cui il fondo effettui investimenti nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine che saranno individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e della finanze (art. 1, comma 92).

Dette norme trovano piena applicazione dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; l'incremento dell'aliquota e la rideterminazione della base imponibile hanno tuttavia attuazione anche con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sia pure con una modalità "mitigata" volta a evitare che l'incremento d'imposta riguardi anche i rendimenti già inclusi nelle posizioni oggetto di riscatto nel corso dell'anno.

Per il 2014 è infatti previsto un meccanismo di rettifica della base imponibile sostanzialmente volto a confermare, appunto sulle posizioni già definite, la previgente minore tassazione. In particolare, l'aliquota del 20% viene applicata a una base imponibile che, calcolata secondo le nuove disposizioni, viene poi ridotta di un ammontare pari al 48% della differenza tra le erogazioni effettuate nell'anno per il pagamento dei riscatti e il valore delle relative posizioni individuali al 31 dicembre 2013, maggiorate dei contributi versati nel 2014 (art. 1, comma 624).

Considerate le richieste di chiarimento pervenute da alcuni operatori circa l'esigenza o meno di tenere conto delle nuove norme già nella determinazione del valore della quota di fine dicembre, si forniscono di seguito alcune indicazioni.

Si ha al riguardo presente che la legge in questione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 dicembre ed è entrata in vigore, per le norme di che trattasi, il 1° gennaio 2015.

Si osserva altresì che la determinazione del valore della quota di fine anno secondo le nuove disposizioni richiederebbe tempestivi interventi di modifica delle procedure di calcolo già utilizzate agli operatori e, in ogni caso, la preliminare definizione di alcuni elementi applicativi per i quali la lettera delle disposizioni potrebbe lasciare spazio a differenti interpretazioni.

Per tale ultimo aspetto è d'altronde necessario tenere conto dei chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate, già interessata sulla questione, potrà dare nei prossimi giorni (in primis, in relazione alle prestazioni da includere nella nozione di "riscatto" alla luce delle finalità della disposizione del citato comma 624).

Va altresì considerato che l'adozione di differenti scelte in ordine alla data di valorizzazione (dicembre 2014 o gennaio 2015) nella quale tenere conto della maggiore tassazione è suscettibile di dar luogo a risultati di fine anno significativamente diversi anche all'interno di forme pensionistiche complementari che valorizzano il portafoglio con modalità analoghe, con conseguente rischio di una alterazione della confrontabilità dei rendimenti annuali.

In ragione di quanto sopra e nell'invarianza dell'onere tributario e delle relative scadenze di pagamento, si ritiene che, per le forme pensionistiche complementari che adottano il sistema di valorizzazione in quote e che ne determinano il valore al netto delle imposte, la quota di fine anno tenga conto della disciplina fiscale previgente. Le nuove disposizioni andranno invece senz'altro applicate a partire dal 1° gennaio 2015 e, in tale ambito, le somme dovute per l'incremento di tassazione sui rendimenti del 2014 saranno pertanto imputate al patrimonio del fondo con la prima valorizzazione dell'anno.

Per la massima parte degli operatori, la prima scadenza rilevante a tale fine è quella dell'ultimo giorno del mese di gennaio, tempo per il quale potranno essere intervenuti i chiarimenti volti a superare le incertezze interpretative e risolti i profili operativi.

Si ha tuttavia presente che per talune forme pensionistiche la periodicità di valorizzazione è più frequente (ad esempio, settimanale o giornaliera). Per dette forme si reputa che le valorizzazioni successive all'ultima del 2014 possano essere sospese fino a quando l'Agenzia delle Entrate avrà fornito i chiarimenti attesi. Eventuali valori di quota che fossero nel frattempo stati calcolati, ove disallineati rispetto a quelli conseguenti all'applicazione di quanto risulterà dai citati chiarimenti, dovranno pertanto essere rettificati.

Sotto altro profilo, in ragione dell'eventualità che le incertezze applicative sopra riportate abbiano comportato ritardi nella determinazione dei valori di fine anno da parte degli operatori, la scadenza per la trasmissione alla COVIP delle segnalazioni mensili riferite a dicembre 2014, attualmente prevista per il 12 gennaio p.v., è spostata al 20 gennaio.

Si ricorda infine che i fondi pensione dovranno tempestivamente recepire nella propria documentazione le variazioni intervenute nella disciplina fiscale. Per quanto riguarda, in particolare, le note informative, considerata la prossimità della scadenza per l'aggiornamento annuale delle stesse (da effettuare, come noto, entro il mese di marzo 2015), dette novità possono essere nel frattempo introdotte mediante l'utilizzo di un Supplemento, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Deliberazione COVIP 29 maggio 2008 (Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari).

Si fa riserva di fornire successive indicazioni in relazione a ulteriori e diversi profili operativi che potrebbero risultare interessati dall'applicazione delle suddette disposizioni.

Distinti saluti.

Il Presidente f.f.  
(F. Massicci)

---

**Circolare del 6 marzo 2015, n. 1389 - Legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tassazione dei rendimenti dei fondi pensione. Ulteriori profili applicativi.**

---

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti

Alle società che hanno istituito PIP ex d.lgs. n.252/2005

Ai fondi pensione preesistenti

LORO SEDI

Trasmissione via e-mail

Come è noto, con lettera circolare del 9 gennaio 2015, prot. 158, la COVIP ha fornito ai fondi pensione alcune prime indicazioni applicative conseguenti all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. legge di stabilità), che ha modificato il regime fiscale dei rendimenti delle forme pensionistiche complementari.

In tale ambito sono state precisate le modalità relative alla determinazione del valore della quota di fine anno 2014 e all'aggiornamento delle note informative, facendo riserva di fornire successive indicazioni in relazione a ulteriori e diversi profili operativi interessati dall'aumento della tassazione introdotto con la legge citata.

In vista della scadenza del 31 marzo p.v. per l'aggiornamento annuale della Nota informativa e per la predisposizione e trasmissione a ciascun iscritto del Progetto esemplificativo personalizzato e considerate anche le richieste nel frattempo pervenute da parte degli operatori in relazione alle modifiche da apportare al calcolo dell'Indicatore sintetico dei costi (ISC) e al Progetto esemplificativo medesimo, si forniscono di seguito alcune indicazioni.

Come è noto, l'ISC è un indicatore di costo calcolato secondo una metodologia analoga per tutte le forme di previdenza complementare, al fine di favorire la comparabilità immediata tra le forme stesse (cfr. Deliberazione COVIP del 31 ottobre 2006, recante la relativa Nota metodologica). La metodologia impiegata assume a riferimento un aderente-tipo che effettua ogni anno un versamento contributivo di 2.500 euro, rivalutato a un tasso di rendimento annuo del 4%. In particolare, l'ISC è dato dalla differenza tra il tasso interno di rendimento calcolato al netto del prelievo fiscale e il tasso interno di rendimento, sempre al netto del prelievo fiscale, calcolato considerando anche i costi previsti nella fase di accumulo.

La costruzione nei termini detti dell'attuale metodologia di calcolo presuppone, invero, un'ipotesi di sostanziale stabilità della tassazione dei rendimenti, stante la quale le variazioni dell'ISC registrano effettive variazioni nei livelli di costo praticati dai fondi.

I richiamati interventi sulla normativa fiscale comporterebbero ora, in base all'attuale metodologia di calcolo, una modifica dei valori degli indicatori non riconducibile a una variazione dei costi del fondo.

Al fine di neutralizzare l'ISC da tali effetti e per evitare situazioni analoghe che possano venire a determinarsi in futuro, si reputa opportuno eliminare dal calcolo la tassazione sui rendimenti e apportare quindi le conseguenti modifiche alla citata Nota metodologica.

Nel frattempo, già in sede di aggiornamento annuale della nota informativa, si ritiene necessario che i fondi pensione provvedano comunque a rideterminare l'ISC sulla base di rendimenti al lordo del prelievo fiscale (cioè ponendo l'aliquota di imposta pari a zero).

Con riguardo al Progetto esemplificativo, il cui sviluppo, in base alle vigenti Istruzioni, tiene conto del regime fiscale tempo per tempo vigente (*cfr.* Deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008), si forniscono i seguenti chiarimenti.

Innanzitutto si osserva che lo sviluppo del Progetto esemplificativo risente, diversamente dall'ISC, delle caratteristiche di investimento del fondo/comparto, essendo i parametri di rendimento definiti in funzione delle diverse classi di attività: investimento azionario/ obbligazionario. Non sono tuttavia prese in considerazione specifiche ulteriori rispetto a detta più generale ripartizione.

Al riguardo, facendo riserva di ulteriori successive valutazioni circa le modalità con cui si terrà conto della aliquota ridotta del 12,50% (il cui impatto è comunque differente in ragione della quota di portafoglio investita in titoli pubblici e, in ogni caso, tale da non influenzare in modo sostanziale la attendibilità delle stime a scadenza), si ritiene opportuno, anche tenendo presente le linee operative su cui il sistema si sta attualmente orientando, che i fondi utilizzino, nei Progetti esemplificativi in corso di predisposizione e nei motori di calcolo resi disponibili sui siti *web*, l'aliquota del 20%.

Altri profili conseguenti alla modifica del regime fiscale dei fondi pensione sottoposti all'attenzione della Commissione interessano le modalità di "nettizzazione" del valore del parametro oggettivo di riferimento utilizzato per la verifica dei risultati della gestione (cd. *benchmark*), nonché la rilevazione nel bilancio o rendiconto del fondo, redatto ai sensi della Deliberazione COVIP del 17 giugno 1998, degli oneri connessi all'incremento del prelievo fiscale sui rendimenti del 2014.

Con riguardo al *benchmark*, si ritiene corretto che le forme pensionistiche confrontino i risultati relativi all'anno 2014 con un *benchmark* al netto della medesima aliquota fiscale utilizzata per la determinazione del rendimento. A tale stregua, i fondi che adottano il sistema di valorizzazione in quote, e che ne abbiano determinato il valore a fine 2014 al netto degli oneri fiscali allora in vigore (aliquota dell'11,50%), secondo le indicazioni fornite con la Circolare COVIP del 9 gennaio 2015, utilizzeranno nel confronto le medesime modalità fin qui adottate.

Relativamente alla rilevazione nel bilancio/rendiconto del maggior prelievo fiscale connesso all'incremento di tassazione sui rendimenti 2014, alcuni operatori hanno infine chiesto conferma circa l'imputazione del relativo importo al bilancio/rendiconto 2015. Al riguardo, si ritiene che per i fondi pensione che abbiano effettuato l'ultima valorizzazione del 2014 senza tenere conto dell'incremento di tassazione, in coerenza con la richiamata Circolare COVIP del 9 gennaio 2015, la maggiore imposta successivamente determinata venga imputata al bilancio/rendiconto 2015.

Si fa riserva di tornare sugli argomenti sopra trattati al fine di definire soluzioni operative complessive e più strutturali, anche attraverso eventuali modifiche di disposizioni regolamentari vigenti.

Distinti saluti.

Il Presidente f.f.  
(F. Massicci)

## PROVVEDIMENTI COVIP

### DELIBERAZIONI

---

**Deliberazione del 3 marzo 2015(G.U.) Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2015, ai sensi dell'art.1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.**

---

#### LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art.18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) è istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 16, comma 2, lett. *b*), del decreto n. 252 del 2005 e l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP, mediante parziale utilizzo del gettito derivante dal contributo di solidarietà di cui all'art.16, comma 1, del decreto n. 252 del 2005;

Visto l'art. 13, comma 3, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, secondo il quale il finanziamento della COVIP può essere integrato mediante il versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,05 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati;

Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entità della contribuzione, i termini e le modalità di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto;

Visto l'art. 13, comma 40, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito l'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2013, dell'art. 13, comma 2, della legge n. 335 del 1995 che prevedeva un finanziamento per il funzionamento della COVIP a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art.1, comma 416, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale la COVIP è tenuta per gli anni 2014 e 2015, a trasferire alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (di cui alla legge 12 giugno 1990, n.146) la somma di 0,98 milioni di euro per ciascun anno a valere sulle entrate di cui all'art.13 della legge n. 335 del 1995 e successive modificazioni, e all'art. 59, comma 39, della legge n. 449 del 1997.

Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2015, all'ammontare del finanziamento previsto a valere sui contributi di solidarietà, alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2014, nonché alla contribuzione dovuta all'Autorità di cui alla legge n. 146 del 1990, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;

Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2015 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2014;

**DELIBERA**

di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2015.

**Art. 1.**

*Contributo di vigilanza*

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP è dovuto per l'anno 2015, dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2014.
2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.
3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, qualora il fondo o singole sezioni dello stesso si configurino quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovrà tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

**Art. 2.**

*Destinatari*

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 è effettuato da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2014 risulti iscritta all'albo di cui all'art.19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.
2. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di società o enti, il versamento del contributo di cui all'art.1 è effettuato dalla società o dall'ente stesso.

**Art. 3.**

*Termini e modalità di versamento*

1. Il contributo di cui all'art. 1 deve essere versato entro il 31 maggio 2015.
2. Nel caso di cancellazione dall'albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza di cui al comma 1, il versamento del contributo è effettuato prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 1.
3. Il contributo dovrà essere versato sul conto corrente bancario n. IT85B0569603211000006150X43 intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento è la seguente: "Fondo pensione n. (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione) - Versamento contributo di vigilanza anno 2015".
4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2015, tutti i soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet ([www.covip.it](http://www.covip.it)).

**Art. 4.**

*Riscossione coattiva*

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art.2 secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate, oltre interessi e spese di esecuzione.

**Art. 5.**

*Disposizioni finali* La presente deliberazione, ai sensi della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, art. 1, comma 65, è sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa.



## PROVVEDIMENTI COVIP

### RISPOSTE A QUESITI

---

Gennaio 2015

**Oggetto: Quesito sulla possibilità di attivare il prestito titoli**

*(lettera inviata a un fondo pensione negoziale)*

---

Con nota del ..., qui pervenuta il ..., codesto Fondo ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in merito alla possibilità di effettuare direttamente operazioni di prestito titoli.

Il quesito è stato successivamente integrato con comunicazione del ..., con la quale si chiede di chiarire se detta attività di prestito titoli possa esporre codesto Fondo alla violazione dell'art. 3 del D.M. 703/96, ovvero del divieto di effettuare vendite allo scoperto. Da ultimo sono pervenute due comunicazioni, la prima delle quali, del ..., ha precisato alcuni profili relativi all'operazione e la seconda, del ..., con la quale il Fondo ha comunicato l'intenzione di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione, nel corso della prossima riunione prevista per la fine del corrente mese, la decisione di attivare detta tipologia di operazione. Con riferimento al quesito principale, il Fondo, oltre ad aver trasmesso una nota tecnica di approfondimento, ha fatto presente per le vie brevi che la possibilità di effettuare il prestito titoli è stata vagliata dalla Commissione Finanziaria e che i principali benefici economici deriverebbero dall'attività svolta nella prima parte dell'anno, in cui il prestito titoli viene richiesto da soggetti interessati all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee societarie.

I proventi derivanti da tali operazioni verrebbero primariamente destinati da codesto Fondo alla copertura delle spese di controllo e consulenza sulla gestione finanziaria e allo sviluppo delle attività della Funzione Finanza.

Com'è noto, il contratto di prestito titoli comporta che un soggetto (prestatore) trasferisca la proprietà di un certo quantitativo di titoli di una data specie ad un altro soggetto (prestatario), il quale, ad una data stabilita, è tenuto a restituire strumenti del medesimo genere e specie dei titoli prestati. Al fine di garantire la restituzione delle attività date in prestito, il trasferimento della proprietà dei titoli è attuato dietro contestuale costituzione di una garanzia (collaterale), in denaro o titoli, di valore almeno pari al valore di mercato dei titoli consegnati. Una volta versata, la garanzia di regola resta su di un conto corrente vincolato, cosicché il prestatario non potrà ritirarlo prima di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali.

L'attività di prestito titoli sopra descritta può essere intermediata, come nel caso proposto da codesto Fondo, da un "agente" che opera sulla base di un duplice mandato a contrarre in nome e per conto delle controparti. Nella specie è stato chiarito, nella citata comunicazione del ..., che l'incarico di agente verrà attribuito a .... Si ha presente che ... è la banca depositaria di codesto Fondo.

Si ha altresì presente che le operazioni di prestito sarebbero assistite da una duplice garanzia. Una prima, in titoli e liquidità, rilasciata dal prestatario, per un importo almeno pari al valore dei titoli oggetto del prestito, monitorato quotidianamente dall'agente e, all'occorrenza, integrato dal prestatario medesimo; una seconda, rilasciata da una terza società (nella specie, da ...), volta a proteggere il Fondo dal rischio di inadempimento della controparte.

Dal punto di vista delle vigenti disposizioni normative si ricorda che già l'art. 3, comma 2, lett.a) del DM Tesoro 703/1996 consentiva ai fondi pensione di "effettuare operazioni di pronti contro termine che prevedano l'acquisto a pronti e la rivendita a termine ovvero la vendita a pronti ed il riacquisto a termine di strumenti finanziari ed il prestito titoli". Tale possibilità è ora confermata dall'art. 4, comma 2, lett. a) del

DM Economia 166/2014, ai sensi del quale i fondi possono “*effettuare operazioni di pronti contro termine ed il prestito titoli, ai fini di una gestione efficiente del portafoglio*”.

Il DM Economia 166/2014 ha inoltre stabilito che le suddette operazioni possono essere realizzate all'interno di un sistema standardizzato, organizzato da un organismo riconosciuto di compensazione e garanzia ovvero concluse con controparti di primaria affidabilità, solidità e reputazione e sottoposte alla vigilanza di un'autorità pubblica.

In termini generali, con riferimento alle caratteristiche proprie dell'operazione sopra rappresentata e dei soggetti ivi richiamati, si ritiene che le disposizioni normative introdotte dal recente DM Economia 166/2014 vadano intese come riferite, con riguardo ai requisiti di affidabilità, solidità e reputazione, all'agente incaricato, nel caso di specie ... Si richiama l'attenzione del Fondo sulla esigenza che detti requisiti siano soddisfatti anche da soggetti terzi eventualmente coinvolti dall'Agente nella gestione del collaterale; ciò anche qualora la responsabilità nei confronti del Fondo per la gestione della garanzia detenuta permanga in capo all'Agente medesimo.

Le disposizioni di contabilità, adottate dalla Commissione con delibera del 17 giugno 1998, assimilano le suddette operazioni, qualora associate a garanzie rilasciate in denaro, ai pronti contro termine.

La richiamata normativa fa, tuttavia, riferimento ai casi in cui l'attivazione del prestito titoli avvenga nell'ambito della gestione finanziaria delle risorse, consentendo al soggetto che provvede alla gestione di effettuare dette operazioni (in caso di gestione in convenzione, nei limiti e secondo i criteri previsti nel contratto), ovviamente in coerenza con il profilo rischio-rendimento che caratterizza la gestione medesima.

Codesto Fondo prospetta invece il ricorso al prestito titoli non come un'operazione di gestione finanziaria ma piuttosto come una più generale modalità di incremento delle risorse, anche al fine della copertura dei costi amministrativi, tanto da chiarire che i proventi che ne verranno potranno essere impiegati in tale ambito e che le modalità di attuazione sono state valutate in modo da non interferire con l'attività di gestione finanziaria, affidata al gestore.

Nel ritenere ammissibile, in termini generali, che codesto Fondo ponga in essere l'operatività prospettata, si reputa che nell'espletamento della stessa debbano considerarsi essenziali, oltre a quanto sopra richiamato, i seguenti elementi:

- la presenza di un “collaterale”, cioè di una garanzia costituita da titoli facilmente liquidabili o contante, in misura adeguata rispetto ai rischi dell'operazione e comunque non inferiore al valore di mercato dei titoli oggetto del prestito;
- il deposito di detto collaterale presso l'agente, con vincolo di segregazione o almeno di indisponibilità, il cui valore venga continuamente monitorato al fine di verificarne tempo per tempo la congruità rispetto alle consistenze pattuite;
- la possibilità di richiamare in ogni momento i titoli oggetto di prestito o di risolvere il contratto, elemento necessario per escludere interferenze con l'attività del soggetto incaricato della gestione delle risorse del fondo;
- nel caso (o per la parte) in cui la garanzia sia costituita in contanti, particolare attenzione a che le scelte relative alle modalità di reinvestimento di detta liquidità presentino carattere prudenziale, al fine di contenere i relativi rischi, dovendosi escludere per tale strada la ricerca di extra rendimenti.

Si chiede pertanto di conformare in ogni momento l'attività a quanto complessivamente sopra indicato.

In relazione alla seconda questione rappresentata, riguardante la possibile violazione del divieto di vendita allo scoperto in caso di operazioni effettuate su titoli oggetto del prestito, si precisa che detto divieto è confermato nell'art. 4, comma 6, del citato DM 166/2014, ai sensi del quale “*Non sono ammesse vendite allo scoperto né operazioni in derivati equivalenti a vendite allo scoperto*”.

Si fa comunque presente che il tema è stato già affrontato da altre Autorità; in linea con detti pronunciamenti, si ritiene che non si possa qualificare come vendita allo scoperto quella relativa a titoli sui quali l'investitore ha la facoltà, sulla base di apposite disposizioni contrattuali, di richiamare gli strumenti finanziari precedentemente dati a prestito entro la data di regolamento della vendita medesima.

Alla luce di tutto quanto sopra detto, in linea generale si ritiene che codesto Fondo possa effettuare direttamente operazioni di prestito titoli con le finalità sopra richiamate e nei termini e con le modalità rappresentate nelle comunicazioni citate in apertura e nel rispetto delle indicazioni fornite.

Si richiede di trasmettere, successivamente alla stipula, copia del contratto sottoscritto.

Il Presidente f.f.  
(F. Massicci)



Marzo 2015

**Oggetto: Quesito in materia di prescrizione dei diritti di riscatto, trasferimento e mantenimento della posizione individuale per perdita dei requisiti di partecipazione**

*(lettera inviata a un fondo pensione preesistente a contribuzione definita)*

---

Con lettera del ... codesto Fondo ha posto un quesito relativo alla prescrittibilità dei diritti di riscatto, trasferimento o mantenimento della posizione individuale a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.

In particolare, è stato chiesto se il mancato esercizio del diritto di riscatto, trasferimento o mantenimento della posizione presso il Fondo, nel termine di cinque anni, o in alternativa di dieci anni, dalla data di perdita dei succitati requisiti, determini il maturare della prescrizione estintiva quinquennale (*ex* 2947 c.c.) o la prescrizione decennale (*ex* art. 2946 c.c.).

Nel porre il quesito, codesto Fondo muove da una fattispecie concreta, riguardante una richiesta di informazioni relativa all'ammontare della posizione individuale presentata al Fondo da parte di un aderente nel febbraio 2014, dopo più di dieci anni dal verificarsi della situazione di perdita dei requisiti di partecipazione (avvenuta nel 2003).

Come rappresentato nella sopra citata nota, l'aderente durante detto periodo non ha mai esercitato espressamente alcuna facoltà, sicché il Fondo, nel 2008, dopo cinque anni di inerzia da parte del titolare della posizione decorrenti dal verificarsi della situazione di perdita dei requisiti, ha provveduto a cancellare l'iscrizione e a incamerare l'ammontare maturato.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che nell'ambito della previdenza complementare non vi sono norme speciali in tema di prescrizione. Trovano pertanto applicazione i principi di carattere generale dettati dal codice civile.

In particolare occorre considerare che, a norma dell'art. 2934 c.c. e seguenti del codice civile la "prescrizione" di un diritto è determinata dall'inerzia del titolare, il quale si astiene dal far valere il proprio diritto per il tempo determinato dalla legge. Il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere esercitato ed ha la durata ordinaria di dieci anni, ma per particolari rapporti la normativa codicistica stabilisce "prescrizioni brevi" aventi durata inferiore.

La giurisprudenza che si è occupata della questione della prescrizione dei diritti pensionistici nascenti dalla partecipazione alla previdenza complementare si è pronunciata, nello specifico, sul profilo inerente alla prescrizione delle prestazioni pensionistiche erogate sotto forma di rendita periodica. In ordine a tali prestazioni, la giurisprudenza ha fatto leva sulla dimensione privatistica e volontaria dell'iscrizione al fondo per ritenere applicabile ai ratei pensionistici di previdenza complementare la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di prestazioni da pagarsi periodicamente nell'ambito di un rapporto di origine contrattuale.

Non risultano invece pronunce relative alla prescrizione delle altre prestazioni erogate in unica soluzione.

Il principio della prescrizione quinquennale espresso dalla giurisprudenza per l'ipotesi della rendita pensionistica non sembra, tuttavia, poter riguardare il diverso caso in cui l'iscritto perda i requisiti di partecipazione al fondo prima del pensionamento. In tale eventualità, infatti, non sussistono singoli ratei pensionistici da liquidare, in quanto la perdita dei requisiti di partecipazione prima del pensionamento, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 252 del 2005 – e prima ancora ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 124 del 1993 –, dà luogo alla possibilità di esercitare le diverse opzioni previste dall'ordinamento, consistenti nel riscatto o nel trasferimento della posizione.

In questo caso non troverebbe quindi applicazione la prescrizione breve quinquennale ma quella ordinaria decennale (*ex* art. 2946 c.c.), mentre non può essere in alcun modo invocata l'applicazione dell'art. 2947 c.c., avente riguardo alla diversa ipotesi della prescrizione del risarcimento del danno derivante da fatto illecito, che qui non rileva.

Inoltre, poiché la partecipazione al fondo pensione comporta l'adesione alle disposizioni contrattuali che ne regolano il funzionamento, si ritiene che la disciplina dei diritti e degli obblighi debba essere individuata avendo in primo luogo presente la regolamentazione pattizia del rapporto, nell'ambito della quale per le

forme negoziali assumono rilievo le disposizioni che ciascun fondo adotta sulla base dello Schema di Statuto predisposto dalla COVIP e approvato con Deliberazione della Commissione del 31 ottobre 2006.

Sul punto si ha presente che, in base alle previsioni di cui all'art. 12 del citato Schema di Statuto, l'iscritto che perda i requisiti di partecipazione prima del pensionamento può esercitare, oltre alla facoltà del riscatto e trasferimento della posizione, anche la facoltà di mantenere la posizione individuale presso il fondo.

La scelta di mantenere la posizione presso il fondo non necessita di una manifestazione di volontà in forma espressa, desumendosi, per comportamento concludente, dal mancato esercizio delle opzioni alternative del riscatto o del trasferimento della posizione ad altra forma di previdenza complementare.

Sotto tale profilo la Commissione ha avuto modo di esprimersi chiaramente nelle Direttive generali alle forme pensionistiche complementari, approvate il 28 giugno 2006, nelle quali si è rilevato che *“in difetto dell'esercizio dell'opzione [di trasferimento o riscatto] da parte dell'iscritto dovrà trovare automatica applicazione la regola del mantenimento della posizione presso la forma pensionistica”*.

In conformità a tale affermazione la Commissione si è successivamente pronunciata in una risposta a quesito inviata a un fondo pensione preesistente nel marzo 2011, avente ad oggetto il termine per esercitare il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione. In tal caso, considerato che le previsioni statutarie della forma pensionistica erano conformi allo Schema di Statuto e in linea con le citate Direttive, la Commissione ha ritenuto che la facoltà di riscattare la posizione permanga in capo all'aderente finché perduri la situazione legittimante l'esercizio della stessa, vale a dire la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione.

Per quanto riguarda nello specifico la disciplina adottata da codesto Fondo, si rileva che lo Statuto è stato adeguato allo Schema predisposto dalla COVIP nell'agosto del 2009, successivamente all'incameramento della posizione dell'aderente avvenuto nel 2008.

In base a quanto rappresentato si ritiene che l'incameramento della posizione effettuato da codesto Fondo dopo cinque anni, nel presupposto che il diritto si fosse estinto per prescrizione, non sia conforme alle previsioni di legge in tema di prescrizione ordinaria decennale.

Inoltre, poiché nell'agosto 2009 codesto Fondo ha inserito nel proprio Statuto la previsione del mantenimento della posizione, a decorrere dalla stessa data non avrebbe potuto ritenere prescritti i diritti dell'aderente neanche dopo dieci anni di inerzia, atteso che dal 2009 nel rapporto di partecipazione al Fondo vige la regola del mantenimento automatico della posizione, qualora non vengano esercitate le opzioni alternative del trasferimento o del riscatto della posizione.

Il Presidente f.f.  
(F. Massicci)

## FONDI PENSIONE NEGOZIALI

### ALBO

#### Variazioni

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE FUTURA - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI in forma abbreviata FONDO PENSIONE FUTURA, istituito come patrimonio di destinazione all'interno della CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 166 I Sezione – Fondi pensione negoziali Lungotevere A. da Brescia, 4 00196 Roma
<b>Variazione</b>	Decadenza dall'autorizzazione
<b>Data provvedimento</b>	29 gennaio 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE PER I LAVORATORI QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI DELLE AZIENDE ADERENTI AD ASSAEROPORTI, in forma abbreviata PREVAER FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 127 I Sezione – Fondi pensione negoziali Viale Castello della Magliana, 38 00148 Roma
<b>Variazione</b>	Variazione sede legale
<b>Nuova sede legale</b>	<b>Via Giacomo Schneider, snc 00054 Fiumicino (Roma)</b>
<b>Data provvedimento</b>	5 gennaio 2015

---

## FONDI PENSIONE NEGOZIALI

### ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazioni di modifiche statutarie

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 87 I Sezione – Fondi pensione negoziali Via Fratelli Bandiera, 54-58 30175 Venezia
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	26 marzo 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – FONDAPI</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 116 I Sezione – Fondi pensione negoziali Piazza Cola di Rienzo, 80 00192 Roma
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	20 marzo 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>COOPERLAVORO - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, DELLE COOPERATIVE DI LAVORO in forma abbreviata COOPERLAVORO</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 96 I Sezione – Fondi pensione negoziali <b>Via C. Bartolomeo Piazza, 8 00161 Roma</b>
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	20 marzo 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 93 I Sezione – Fondi pensione negoziali <b>Via della Mostra, 11/13 39100 Bolzano</b>
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	9 marzo 2015

## FONDI PENSIONE APERTI

### ALBO

#### Variazioni

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>ZED OMNIFUND - FONDO PENSIONE APERTO</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 39 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
<b>Variazione</b>	Denominazione sociale della Società che esercita l'attività
<b>Nuova denominazione sociale e sede legale della Società che esercita l'attività</b>	da <b>"ZURICH LIFE INSURANCE ITALIA SPA"</b> a <b>"ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA"</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 febbraio 2015
<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE APERTO MILANO ASSICURAZIONI</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 144 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
<b>Variazione</b>	Denominazione del Fondo pensione
<b>Nuova denominazione del Fondo pensione</b>	da <b>"FONDO PENSIONE APERTO MILANO ASSICURAZIONI"</b> a <b>"FONDO PENSIONE APERTO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI"</b>
<b>Data provvedimento</b>	20 marzo 2015

## FONDI PENSIONE APERTI

### ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazione di modifiche regolamentari

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE APERTO TESEO</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 17 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione delle modifiche all'art. 7 del Regolamento del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 febbraio 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>SECONDAPENSIONE FONDO PENSIONE APERTO</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 65 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	AMUNDI SGR SPA
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione delle modifiche agli artt. 7 e 22 bis del Regolamento del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	19 febbraio 2015



---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE APERTO MILANO ASSICURAZIONI</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 144 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione delle modifiche agli artt. 1, 6, 7, 8 del Regolamento del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	20 marzo 2015

---

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE APERTO MILANO ASSICURAZIONI</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 144 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione delle modifiche agli artt. 1, 6, 7, 8 del Regolamento del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	20 marzo 2015

---

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>PREVIRAS - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 4 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	ALLIANZ SPA
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione delle modifiche agli artt. 7, 8, 12, 13 del Regolamento del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	24 marzo 2015

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>INSIEME - FONDO PENSIONE APERTO A CONTRIBUZIONE DEFINITA</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 118 II Sezione – Fondi pensione aperti
<b>Società che esercita l'attività</b>	ALLIANZ SPA
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione delle modifiche agli artt. 7, 8, 12, 13 del Regolamento del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	24 marzo 2015

---

## PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO

### ALBO

#### Variazioni

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - PROGRESSIVE PENSION PLAN - PROGRAMMA DINAMICO - FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5036 III Sezione – Piani individuali pensionistici.
<b>Società che esercita l'attività</b>	ARCA VITA SPA
<b>Variazione</b>	Sede legale
<b>Nuova denominazione e sede della Società che esercita l'attività</b>	da "VIA SAN MARCO, 48 - 37138 VERONA (VR)" a "VIA DEL FANTE, 21 - 37122 VERONA (VR)"
<b>Data provvedimento</b>	5 gennaio 2015
<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>PROGRAMMA PENSIONE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5019 III Sezione – Piani individuali pensionistici.
<b>Società che esercita l'attività</b>	ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
<b>Variazione</b>	Denominazione gestore
<b>Nuova denominazione e sede della Società che esercita l'attività</b>	da "ZURICH LIFE AND PENSIONS SPA" a "ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA"
<b>Data provvedimento</b>	11 febbraio 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FUTURO PENSIONE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5049 III Sezione – Piani individuali pensionistici.
<b>Società che esercita l'attività</b>	ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
<b>Variazione</b>	Denominazione gestore
<b>Nuova denominazione e sede della Società che esercita l'attività</b>	da "ZURICH LIFE AND PENSIONS SPA" a "ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA"
<b>Data provvedimento</b>	11 febbraio 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>UNIPOLSAI PIÙPENSIONE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5021 III Sezione – Piani individuali pensionistici.
<b>Società che esercita l'attività</b>	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA
<b>Variazione</b>	Denominazione del PIP
<b>Nuova denominazione e sede della Società che esercita l'attività</b>	da "PIÙPENSIONE MILANO ASSICURAZIONI - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE " a "UNIPOLSAI PIÙPENSIONE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE"
<b>Data provvedimento</b>	20 marzo 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE SASA</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5065 III Sezione – Piani individuali pensionistici.
<b>Società che esercita l'attività</b>	ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
<b>Variazione</b>	Denominazione del PIP
<b>Nuova denominazione e sede della Società che esercita l'attività</b>	da "PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE SASA - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE" a "UNIPOLSAI PIANO PENSIONISTICO INDIVIDUALE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE"
<b>Data provvedimento</b>	20 marzo 2015

---

## PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO

### ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazioni di modifiche regolamentari

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FEELGOOD - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5053 III Sezione – Piani individuali pensionistici.
<b>Società che esercita l'attività</b>	COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Modifiche agli artt. 7 e 14 del Regolamento del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 febbraio 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>PLANNER - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5074 III Sezione – Piani individuali pensionistici.
<b>Società che esercita l'attività</b>	COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Modifiche agli artt. 7 e 14 del Regolamento del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 febbraio 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>PLANNER - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5074 III Sezione – Piani individuali pensionistici.
<b>Società che esercita l'attività</b>	COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Modifiche agli artt. 7 e 14 del Regolamento del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 febbraio 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>PLANNER - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5074 III Sezione – Piani individuali pensionistici.
<b>Società che esercita l'attività</b>	COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Modifiche agli artt. 7 e 14 del Regolamento del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 febbraio 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>PLANNER - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI CATTOLICA PREVIDENZA PROGETTO PENSIONE BIS - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5064 III Sezione – Piani individuali pensionistici.
<b>Società che esercita l'attività</b>	CATTOLICA PREVIDENZA SPA
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Modifiche all'art. 12 del Regolamento del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 febbraio 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>CATTOLICAPREVIDENZAPERLAPENSIONE - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5080 III Sezione – Piani individuali pensionistici.
<b>Società che esercita l'attività</b>	CATTOLICA PREVIDENZA SPA
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Modifiche all'art. 12 del Regolamento del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 febbraio 2015
<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>VIPENSIONO - PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO - FONDO PENSIONE</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5012 III Sezione – Piani individuali pensionistici.
<b>Società che esercita l'attività</b>	ZURICH INVESTMENTS LIFE SPA
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Modifiche all'art.11 del Regolamento del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 febbraio 2015
<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>VITA&amp;PREVIDENZA SANPAOLO PIÙ</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 5012 III Sezione – Piani individuali pensionistici.
<b>Società che esercita l'attività</b>	INTESA SANPAOLO VITA
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Modifiche agli artt. 7, 9, 14 del Regolamento del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 febbraio 2015



<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DIRIGENTE DEL GRUPPO TIRRENIA</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1158 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Cancellazione dall'Albo dei Fondi pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 febbraio 2015

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO DI INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELL'INPS PER L'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA</b> iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 9101 III Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Cancellazione dall'Albo dei Fondi pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	11 febbraio 2015

---

## FONDI PENSIONE PREESISTENTI

### ALBO

#### Variazioni

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO RICHEMONT</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1411 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti Via L. Di Breme, 44 20156 Milano
<b>Variazione</b>	Variazione sede legale
<b>Nuova sede legale</b>	<b>Via Benigno Crespi, 26</b> <b>20159 Milano</b>
<b>Data provvedimento</b>	5 gennaio 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DI IMPRESE DI ASSICURAZIONE</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1390 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti Piazzale Fratelli Zavattari, 12 20149 Milano
<b>Variazione</b>	Variazione sede legale
<b>Nuova sede legale</b>	<b>Via Tolmezzo, 15</b> <b>20132 Milano</b>
<b>Data provvedimento</b>	3 febbraio 2015

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DEL GRUPPO ITAS</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1157 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti Via Mantova, 67 38100 Trento
<b>Variazione</b>	Variazione sede legale
<b>Nuova sede legale</b>	<b>Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 38123 Trento</b>
<b>Data provvedimento</b>	24 febbraio 2015

---

## FONDI PENSIONE PREESISTENTI

### ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazione di modifiche statutarie

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE GRUPPO CARIPARMA CREDIT AGRICOLE</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1645 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.
<b>Forma giuridica del Fondo pensione</b>	Soggetto con personalità giuridica
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	5 gennaio 2015

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1162 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.
<b>Forma giuridica del Fondo pensione</b>	Soggetto con personalità giuridica
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione</b>
<b>Data provvedimento</b>	19 marzo 2015

---

<b>Dati identificativi del Fondo pensione</b>	<b>FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA DI ROMA</b> iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1162 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti.
<b>Forma giuridica del Fondo pensione</b>	Soggetto con personalità giuridica
<b>Provvedimento COVIP</b>	<b>Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione e approvazione piano di riequilibrio</b>
<b>Data provvedimento</b>	19 marzo 2015

---

---

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione  
Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma

**[www.covip.it](http://www.covip.it)**